



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sezione civile

Il Giudice delegato, dott.ssa Annachiara Di Paolo;

Visto il ricorso depositato in data 3.6.2022 da Vitale Anna, (VTLNNA54C71H186V) ai sensi della l. 3/2012, diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore;

Letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato Dott.ssa Antonietta Pavese;

Dato atto che le parti sono state sentite all'udienza a trattazione scritta del 3.11.2022 e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione mediante votazione dei creditori e



raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nel caso in esame nessuno ha sollevato contestazioni sull'ammissibilità della procedura. Ricorrono indubbiamente le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo la Vitale (pensionata) qualificabile come consumatore, dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.

Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non vi sono contestazioni. A fronte di un indebitamento complessivo pari a € 68.517,13, la ricorrente può contare esclusivamente sul reddito da pensione, pari a circa € 11.000,00 annuali.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che la ricorrente abbiano determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

L'indebitamento trova origine nella difficoltà economica in cui si è trovata la Vitale a seguito del decesso, in data 09/12/2004, del coniuge Barone Giuseppe, poiché il coniuge era l'unico produttore di reddito all'interno del nucleo familiare. Inoltre, in data 03/06/2005 il figlio Barone Gianluca, a seguito di incidente, ha riportato un'invalidità del 60%, e la Vitale ha dovuto far fronte alle spese necessarie per le cure del figlio. Inoltre, la Vitale è affetta da un disturbo "da gioco da azzardo" che compromette le attività personali, familiari e lavorative. Tale ludopatia risulta essere una delle cause



della situazione debitoria e del sovraindebitamento; la ricorrente, ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancora oggi segue una cura farmacologica.

Quindi, il sovraindebitamento non è stato determinato da comportamento gravemente colposo, e tanto meno doloso, della ricorrente che vi ha fatto ricorso, in un momento di disponibilità economica, per le esigenze di vita della famiglia e per spese mediche e non per esigenze voluttuarie.

Per valutare il comportamento del debitore può farsi riferimento alla nozione dell'ordinaria diligenza, intesa come quella del buon padre di famiglia che, prima di assumere nuove obbligazioni, deve ponderare le proprie capacità economiche e verificarne la sostenibilità. Tuttavia, tale ragionamento può essere corretto quando le obbligazioni e i finanziamenti vengano assunti per l'acquisto di beni non necessari, più costosi di altri, per fare viaggi o vacanze etc., e non anche quando si tratti di spese connesse a scelte, tutt'altro che avventate, ma dettate dalla volontà di garantire alla famiglia un futuro migliore (come quella di iscrivere i figli all'università) o dare una sistemazione abitativa dignitosa (acquisto dell'abitazione).

Si ritiene quindi di poter escludere la natura gravemente colposa del sovraindebitamento.

Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata.

Il piano presentato, che ha una durata di 9 anni e 5 mesi, prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. e del legale che ha assistito il consumatore, il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati, il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari, mediante accantonamenti mensili di quote della pensione della Vitale, per un importo complessivo di € 33.993,06.

In particolare:

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE a fronte di un credito di € 5.307,06, versamento dell'importo di € 5.307,06 pari al 100%;

MUSTO NICOLA a fronte di un credito di € 20.850,00 versamento dell'importo di € 20.850,00 pari al 100%;

COMUNE DI RAPOLLA a fronte di un credito di € 1.018,00 versamento dell'importo di € 1.018,00 pari al 100%;

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE a fronte di un credito di € 8.579,14, versamento dell'importo di € 429,00 pari al 5%;



SANTANDER CONSUMER BANK a fronte di un credito di € 1.263,65, versamento dell'importo di € 63,00 pari al 5%;

DEUTSCHE BANK SPA a fronte di un credito di € 6.449,72, versamento dell'importo di € 322,00 pari al 5%;

DEUTSCHE BANK SPA a fronte di un credito di € 6.449,72, versamento dell'importo di € 322,00 pari al 5%;

Tanaro SPV a fronte di un credito di € 18.000,00, versamento dell'importo di € 900,00 pari al 5%;

ATER POTENZA a fronte di un credito di € 4.090,92, versamento dell'importo di € 205,00 pari al 5%;

FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a fronte di un credito di € 2.957,64, versamento dell'importo di € 148,00 pari al 5%.

Relativamente alla durata del piano la Corte di Cassazione con ordinanza 28/10/2019, n.27544 ha stabilito che “Nel piano del consumatore e nell'accordo di composizione della crisi è ammissibile la dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4 della legge n. 3 del 2012, a prescindere dalla continuità aziendale; in tale evenienza i creditori prelatizi hanno diritto di voto, rapportato alla perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono soddisfatti e, con riferimento ai piani del consumatore, ad essi deve essere concessa la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (nella specie il piano prevedeva il pagamento del creditore fondiario nel termine di sedici e di dodici anni dall'omologa)”. Sussiste anche la convenienza del piano rispetto agli interessi dei creditori con particolare riferimento all'alternativa liquidatoria.

In particolare, come risulta dalla relazione dell'O.C.C., la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile e mobile registrato.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, la proposta di piano del consumatore per comporre la propria situazione di sovraindebitamento può essere omologata.

Il gestore dell'OC.C. – che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano – provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile di € 300,00 per 113 mensilità.

Il gestore incaricato procederà inoltre, dopo aver predisposto un aggiornato elenco dei creditori come sopra indicato, ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle



percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

p.q.m.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da Vitale Anna, (VTLNNA54C71H186V);

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda a depositare entro 10 giorni un elenco aggiornato dei creditori;

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato a tutti i creditori interessati, come individuati nel sopra detto elenco;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

avverte

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 300,00 per 113 mensilità;

che il nominato gestore dell'O.C.C. relazioni al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente la corretta esecuzione del piano.



Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso il 16 gennaio 2023

Il Giudice

Dr.ssa Annachiara Di Paolo

